

UIL Pubblica Amministrazione

MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITA' - RICERCA - AZIENDE AUTONOME - COMPARTO SICUREZZA
AGENZIE FISCALI - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - VIGILI DEL FUOCO - AUTORITA' INDIPENDENTI

tel. 06/71588888 fax 06/71582046 - e-mail: uilpa@uilpa.it

sito internet: www.uilpa.it

INFORMAZIONI SINDACALI

**Circolare n. 69
del 18 aprile 2008**

A tutte le strutture della UIL-Pubblica Amministrazione

*Ai componenti del Comitato Centrale, del Collegio dei
Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri*

MANSIONI SUPERIORI NEL PUBBLICO IMPIEGO IMPORTANTE SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Le sezioni unite civili della Corte di Cassazione, con la sentenza dell'11-12-2007, n. 25837, nel decidere definitivamente su una causa insorta tra un dipendente pubblico e la regione Umbria in merito al mancato pagamento delle mansioni superiori, ha affermato un principio molto importante che sicuramente avrà ripercussioni nell'ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Nel rimandare, per un più approfondito esame, alla lettura integrale della sentenza, riportiamo di seguito l'enunciazione del suddetto principio:

“In materia di pubblico impiego - come si evince anche dalla lettura del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, art. 56, comma 6, (nel testo sostituito dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 25, così come successivamente modificato dal D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387, art. 15) - l'impiegato cui sono state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori, anche corrispondenti ad una qualifica di due livelli superiori a quella di inquadramento, ha diritto, in conformità della giurisprudenza della Corte Costituzionale, ad una retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost.. Norma questa che deve, quindi, trovare integrale applicazione - senza sbarramenti temporali di alcun genere - pure nel settore del pubblico impiego privatizzato, sempre che le superiori mansioni assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che in relazione all'attività spiegata siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni”.

Da notare in particolare l'inciso “al di fuori dei casi consentiti”, attraverso il quale la suprema corte circoscrive la portata della pronuncia ai casi in cui le mansioni siano state svolte di fatto o tollerate o attribuite in modo difforme rispetto alla normativa vigente.

Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul nostro sito internet www.uilpa.it.

NELL'AREA DELLE ELEVATE PROFESSIONALITA' LA SOLUZIONE PER LA VICE DIRIGENZA

L'art. 37 del CCNL 2006/2009 del comparto ministeri ha rinviato ad una successiva sessione contrattuale la definizione di taluni istituti normativi, tra i quali riveste particolare importanza quello relativo alle elevate professionalità, *“Al fine di definire una regolamentazione organica e completa che consenta l'effettiva valorizzazione professionale ed il concreto apprezzamento economico dei dipendenti interessati, per il quale occorre anche disporre di maggiori risorse. In tale fase negoziale saranno trattate tutte le discipline previste al riguardo da specifiche disposizioni di legge, nonché le posizioni di coloro che svolgono attività specialistiche o che richiedono l'iscrizione agli albi oppure che espletano compiti tecnico-scientifici e di ricerca”*.

Questa coda contrattuale è purtroppo ancora in attesa di essere negoziata, anche a causa della mancanza di un interlocutore politico stabile in conseguenza della crisi di governo.

Su questa materia comunque la UIL PA conferma il proprio impegno a dare risposte concrete e soddisfacenti, sul piano economico e giuridico a tutti quei colleghi che giustamente si aspettano il riconoscimento delle proprie competenze professionali e delle responsabilità che si assumono nello svolgimento di compiti di elevata qualificazione.

Questo passaggio negoziale è fondamentale per definire i criteri, i contenuti e gli aspetti retributivi che debbono caratterizzare queste nuove figure professionali, oggi non ancora previste nel comparto ministeri, contrariamente a quanto accade nel settore privato.

Qui infatti, a fronte di una norma generale che introduce l'area quadri (legge 190/1985) e ne disegna i contorni giuridici, la contrattazione nazionale di ogni settore ha avuto il compito di *“stabilire i requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri nonché l'individuazione delle modalità tecniche di valutazione e l'entità del corrispettivo economico”*.

Per quanto riguarda la legge istitutiva della vicedirigenza, abbiamo sempre ritenuto che questa norma non desse risposte adeguate alle aspettative del personale a causa della individuazione acritica dei destinatari, senza una valutazione delle reali prestazioni.

Confermiamo quindi la nostra intenzione di mantenere alla contrattazione il ruolo centrale che le compete anche sulla materia della classificazione del personale, come è giusto che sia nell'ambito di un rapporto di lavoro privatizzato.

Fraterni saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Salvatore Bosco)